

F. 53/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI

in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:

Dott. Ignazio Tamponi	Presidente
Dott. Stefano Greco	Giudice
Dott. Nicola Caschili	Giudice est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al numero di ruolo 46/2022 delle istanze di fallimento,

per la dichiarazione del fallimento di

SA.NOA S.R.L.S. p.i. 3702400924, in persona del legale rappresentante in carica,
con sede in Quartu Sant'Elena, via Catalani 72

proposta da

COFINCAF s.p.a., con sede in Torino, Corso Novara n. 59, in persona del legale
rappresentante pro tempore Giancarlo Longo, rappresentata e difesa dagli avv.
Fabrizio Coni e Danilo Rosso

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato il 7 aprile 2022, l'istante, ritenendo sussistenti i presupposti di insolvenza dell'impresa convenuta, ne ha chiesto il fallimento. Parte ricorrente ha allegato e provato la sussistenza di un credito nei confronti della convenuta per complessivi € 47.807,05 in forza di due decreti ingiuntivi (l'uno non opposto e dichiarato esecutivo, l'altro dotato di provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c.), nonché di ulteriori € 12.400 per il mancato pagamento di quattro cambiali. L'istanza di fallimento ed il decreto di convocazione del debitore sono stati regolarmente notificati.

La società convenuta non si è costituita in giudizio.

2. All'esito dell'istruttoria, l'istanza di fallimento deve trovare accoglimento.

La convenuta, dalla documentazione agli atti, risulta essere una società commerciale, come tale sottoposta al regime di fallibilità.

Ai sensi dell'art. 1 l.f., l'assoggettamento alla disciplina fallimentare è riservato alle imprese che abbiano dichiarato, in uno degli esercizi ricadenti nel triennio



antecedente la data di deposito del ricorso, un attivo patrimoniale superiore ad € 300.000,00 oppure ricavi lordi superiori ad € 200.000,00, nonché alle imprese che, alla data in cui viene dichiarato il fallimento, abbiano debiti anche non scaduti superiori ad € 500.000,00.

Come si evince dal chiaro disposto dell'art. 1 comma 2 l.f., l'onere della prova in ordine all'insussistenza dei requisiti di fallibilità – e della conseguente non assoggettabilità al fallimento – grava sul debitore convenuto.

Nella vicenda che ci occupa, tuttavia, la società debitrice non si è costituita in giudizio, né dall'esame degli atti di causa può trarsi la prova in ordine alla insussistenza dei requisiti dimensionali.

3. Il requisito dello stato di insolvenza di cui all'art. 5 l.fall. risulta sussistente in ragione dell'esito negativo del pignoramento mobiliare intentato dalla ricorrente (doc. 2), nonché per la presenza di cambiali protestate per € 12.400 (doc. 5)

4. Sussiste altresì il requisito previsto dall'art. 15, ult. c., l. f., che condiziona il fallimento ad una esposizione per debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00, essendo sufficiente al riguardo richiamare i debiti nei confronti della ricorrente

5. In conclusione, sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive di fallibilità, deve essere dichiarato il fallimento della società convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

1. dichiara il fallimento di **SA.NOA S.R.L.S. in persona del legale rappresentante in carica, p.i. 03702400924, con sede in Quartu Sant'Elena, via Catalani 72;**
2. nomina il dott. Nicola Caschili giudice delegato alla procedura e curatore la dott.ssa Roberta Manca con studio in Cagliari;
3. ordina al fallito di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
4. stabilisce il giorno 13.02.2023, ore 09.45 per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato;
5. assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di giorni trenta precedenti l'adunanza per l'esame dello stato passivo per la presentazione



delle domande di insinuazione all'indirizzo di posta elettronica certificata
indicata dal curatore.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 20/10/2022.

IL GIUDICE ESTENSORE

Nicola Caschili

IL PRESIDENTE

Ignazio Tamponi

